



COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 165 DEL 14/11/2007

**OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORI ED ESTETISTI.**

IL SINDACO

Vista la Legge 14 febbraio 1963, 161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini", come modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n.1142;

Vista la legge 4 gennaio 1990, n.1 "Disciplina dell'attività di estetista";

Vista la Legge 17 agosto 2005, n.174 "Disciplina dell'attività di acconciatore" con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la Legge Regionale del 9 dicembre 1992 n. 54

Visto il regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29.12.2000 e successivamente modificato in data 13/02/2003;

Ravvisata la necessità di rivedere l'attuale disciplina degli orari e delle giornate di chiusura delle attività di acconciatore ed estetica, al fine di aggiornarla alla vigente normativa e alle mutate esigenze di servizio alla clientela;

Sentite le proposte delle Associazioni di categoria in sede di conferenza del 6/8/2007;

Visto D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito in Legge n.40 del 2/4/2007 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione degli autoveicoli";

VISTO in particolare l'art. 10 del Decreto Legge che dispone: "2. Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5. 7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5";

RITENUTO di dover adeguare l'ordinanza comunale vigente tenendo conto:

- delle nuove disposizioni legislative nazionali;
- delle mutate esigenze dei titolari degli esercizi di acconciatore ed estetista e dei consumatori utenti;
- delle indicazioni pervenute dalle associazioni di categoria delle imprese;
- della necessità di uniformare i criteri e le disposizioni sugli orari a quelli delle altre attività economiche;

RITENUTO quindi di dover apportare le seguenti modifiche al fine di:

- consentire l'apertura degli esercizi in una fascia oraria maggiore di quella precedentemente stabilita;
- stabilire un limite massimo di ore di apertura giornaliera;
- eliminare l'obbligo della comunicazione dell'orario adottato;

- consentire al titolare di modificare l'orario adottato, nei limiti consentiti, con il solo obbligo di renderlo noto al pubblico, con mezzi idonei allo scopo;
- eliminare l'obbligo della chiusura infrasettimanale degli esercizi;
- derogare all'obbligo della chiusura nella domenica che precede il Natale ed il Capodanno ed in altre domeniche o festività nel corso dell'anno, sentite o su proposta delle Associazioni di categoria;
- applicare i criteri e le disposizioni anche agli esercizi di tatuaggio e piercing;

EFFETTUATA la consultazione delle associazioni di categoria delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore e delle associazioni dei consumatori ed utenti, maggiormente rappresentative in ambito regionale, presenti a livello provinciale in data 6/08/2007;

VISTO l'articolo 50, comma 7 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce, tra l'altro, al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente emanati dalla Regione, il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA

Articolo 1 – Orario giornaliero

1. Gli esercizi di acconciatore ed estetista, possono restare aperti al pubblico, fatta salva la disposizione del successivo art.2 , tutti i giorni della settimana dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
2. Nel rispetto di tale limite il titolare può determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere.
3. L'esercente può altresì modificare, senza limitazione alcuna, l'orario adottato.

Articolo 2 - Giornate domenicali e festive

1. La domenica e nei giorni festivi, è obbligatoria la chiusura degli esercizi di acconciatore ed estetista, fatte salve le deroghe di seguito disposte:

- la domenica che precede il Natale e la domenica che precede il Capodanno;
- il giorno della Festa Patronale "Fiera Fredda";
- ulteriori domeniche o festività nel corso dell'anno, in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni, ricorrenze o festività anche a carattere locale, da autorizzare sentite o su proposta delle Associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative in ambito regionale, presenti a livello provinciale.

Articolo 3 - Chiusura infrasettimanale

1. La chiusura infrasettimanale degli esercizi di acconciatore ed estetista non è obbligatoria, ma facoltativa.
2. Il titolare dell'esercizio può effettuare la chiusura infrasettimanale in un qualsiasi giorno della settimana dal lunedì al sabato, da rendere noto al pubblico con le modalità stabilite al successivo articolo 4.

Articolo 4 - Informazione al pubblico

1. Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura nonché l'eventuale giornata di chiusura infrasettimanale del proprio esercizio, anche durante il periodo di chiusura, mediante l'esposizione di un cartello leggibile dall'esterno, ovvero con altri mezzi idonei allo scopo. Il cartello o gli altri mezzi devono contenere chiare indicazioni in ordine all'orario di apertura e chiusura ed alla sua eventuale diversa articolazione settimanale, nonché l'eventuale giornata di chiusura infrasettimanale.

Articolo 5 - Ferie

1. La chiusura dell'esercizio di acconciatore ed estetista per ferie non comporta l'obbligo della comunicazione preventiva al Comune.
2. Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di rendere noto al pubblico il periodo di chiusura temporanea per ferie o per altri motivi, anche durante il periodo di chiusura dell'esercizio, mediante l'esposizione di un apposito cartello leggibile dall'esterno, ovvero con altri mezzi idonei allo scopo.
3. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello stabilito dalle disposizioni legislative e/o regolamentari comporta la chiusura dell'esercizio.

Articolo 6 - Disposizioni speciali

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano anche agli esercizi che esercitano le attività di tatuaggio e piercing.

Articolo 7 - Sanzioni

1. Per l'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza o di altri provvedimenti disciplinanti gli orari in genere, non sanzionati dalle vigenti disposizioni in materia, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24/11/1981, n. 689.

Articolo 8 - Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e sostituisce a tutti gli effetti la precedente ordinanza n. 143 del 10/09/2001 "Determinazione orari degli esercizi di parrucchiere, barbiere ed estetista".

2. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso da chiunque vi abbia interesse:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971.

- entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D. P.R. n. 1199/1971.

3. A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Servizio Commercio.

4. Per tutto quanto non previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

5. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

6. Il presente atto verrà pubblicato sul sito Internet comunale.

**IL SINDACO
VARRONE Pierpaolo**